

**AVV. PATRIZIA STALLONE**  
**AVV. MICHELE ALLEGRA**  
Via Giacomo Cusmano n. 40 – 90141 Palermo Tel e fax 091 227147  
Via Roma 33 - 90015 - CEFALU' Tel e fax 0921/420284  
E-mail: [stallone.patrizia@libero.it](mailto:stallone.patrizia@libero.it) [allegramichele@libero.it](mailto:allegramichele@libero.it)  
PEC: [patriziastallone@pecavvpa.it](mailto:patriziastallone@pecavvpa.it) [michele.allegra@cert.avvocatitermini.it](mailto:michele.allegra@cert.avvocatitermini.it)

**SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO CAUTELARE RG. 243/2025**  
**AVANTI IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**PER LA REGIONE SICILIANA**

Per **Natura di Coco Gianluca s.n.c.** con sede in Cefalù nella Strada Settentrionale Sicula n°59, partita I.V.A. 03570760821 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Coco Gianluca rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Stallone (C.F. STLPRZ66C61G273K, pec [patriziastallone@pecavvpa.it](mailto:patriziastallone@pecavvpa.it), fax 091227147) e dall'Avv. Michele Allegra (C.F. LLGMHL67C20C421J fax 0921/420284 pec: [michele.allegra@cert.avvocatitermini.it](mailto:michele.allegra@cert.avvocatitermini.it)) sia uniti che divisi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica dei nominati difensori ex art. 16-sexies, d.l. n. 179/12 e ss.mm., come da pec da Registri di giustizia [patriziastallone@pecavvpa.it](mailto:patriziastallone@pecavvpa.it) e [michele.allegra@cert.avvocatitermini.it](mailto:michele.allegra@cert.avvocatitermini.it) giusta mandato in separato foglio depositato agli atti del giudizio di primo grado RG. n. 125/2025 che si allega al presente atto ai sensi del III comma dell'art. 83 c.p.c. (con indicazione dei seguenti recapiti per le comunicazioni di legge: pec [patriziastallone@pecavvpa.it](mailto:patriziastallone@pecavvpa.it) - fax 091/227147 pec [michele.allegra@cert.avvocatitermini.it](mailto:michele.allegra@cert.avvocatitermini.it) fax 0921/420284).

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 133 comma II, 134, comma IV e 176 comma II al n. di fax 091227147 e/o via pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [patriziastallone@pecavvpa.it](mailto:patriziastallone@pecavvpa.it) e [michele.allegra@cert.avvocatitermini.it](mailto:michele.allegra@cert.avvocatitermini.it)

**CONTRO**

- **ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore pro tempore;

- **DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **MARANTO SALVATORE E FIGLI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- **OLEIFICIO SENIA CARLO DI SENIA ANTONINO S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- **FEUDO SAN MARTINO SRL SOCIETÀ AGRICOLA** con sede legale in via C.A. Dalla Chiesa snc - 93100 - Caltanissetta (CL), in persona del legale rappresentante pro tempore,

- **MANDRANOVA SOC. AGR. A R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- **BILLONE LUIGI & C. SNC** con sede legale in Contrada Roccella, San Cataldo, (CL) 93017, 93010 Serradifalco CL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

**dell'Ordinanza n. 00073/2025** Reg. Prov. Cau. resa inter partes alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2025 dal TAR Sicilia – Palermo – Sezione Quinta, pubblicata il giorno stesso emessa in ordine al ricorso iscritto al n. R.R. 00125/2025 con cui il ricorrente ha impugnato innanzi al Tar Sicilia – Palermo, chiedendone l'annullamento previa adozione di ogni idoneo provvedimento cautelare, i seguenti atti:

- *la nota prot. 0197398 del 20.11.2024 del Dipartimento dell'Agricoltura, con la quale è stato tardivamente comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico*

*presentato dal ricorrente in data 5/06/2024 avverso il d.r.s. n. 3452/2024 del 30.5.2024, recante gli elenchi definitivi delle istanze presentate ai sensi dell'“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari”;* **(doc. 1);**

*- occorrendo, il **provvedimento di rigetto, formatosi per silenzio**, col quale è respinto il ricorso gerarchico proposto dall'azienda ricorrente avverso il d.r.s. n. 3452/2024 cit;*

*- il **d.r.s. n. 3452/2024 del 30.05.2024**, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al presente ricorso nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nell'All. D delle domande non ricevibili e non ammissibili;* **(doc. 2 e relativi allegati doc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4);**

*- il **d.r.s. n. 4013 del 11/06/2024** con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi rettificati allegato “A domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili” e allegato “C elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi”, presentate ai sensi dell'“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari* **(doc. 3 e relativi allegati doc. 3.1 e 3.2);**

*- il **d.r.s. n. 4924 del 10/7/2024** recante “Scorrimento graduatoria di cui all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari, pubblicato con D.D.G. n. 4575 del 28/09/2023, a seguito del Decreto Ministeriale n. 279219 del 21/06/2024 con il*

*quale è stata riassegnata alla regione Sicilia la somma di € 850.603,22. (doc. 4 e relativi allegati doc. 4.1, 4.2, 4.3);*

*- il d.r.s. n. 2569/2024 del 10.5.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili, nonché l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili nella parte di interesse (doc. 5 e relativi allegati doc. 5.1 e 5.2);*

*- la nota prot. n. 109216 del 30/05/2024 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso gli elenchi definitivi, in particolare l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e parzialmente finanziabili l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;*

*- la nota prot. n. 98614 del 10.5.2024 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione di cui sopra ha trasmesso la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili e l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;*

***nonché, ove occorra,***

*- il d.d.g. n. 4575/2023 del 28.9.2023 (doc. 6) e dell'allegato avviso (doc. 7) recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della missione 2 componente 1 (m2c1), nella parte di interesse;*

*- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti”.*

Ha esposto in fatto la ricorrente di avere presentato domanda di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della “Missione 2 - Componente 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari” (domanda n. 44920008248 di rettifica della domanda n. 44920008230) nei termini (entro la data del 15

febbraio 2024 siccome prorogata dall'Amministrazione) e secondo le modalità ivi indicate, producendo i documenti previsti dall'art. 10 dell'Avviso.

La società ricorrente utilizzava, come prescritto dall'art. 10.2 dell'Avviso, il portale SIAN **per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato CAA Intesa Palermo-200**, ivi producendo, in data 14 febbraio 2024, la domanda corredata da tutta la documentazione di cui all'art. 10.3 del bando in formato dematerializzato e firmata digitalmente.

Alcune delle dichiarazioni da produrre e segnatamente le seguenti:

*“- (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado; (doc.9)*

*- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati; (doc.10)*

*- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna”* (pure contenuta nel documento **doc. 10**) non potevano essere caricate sul portale SIAN in quanto non era presente la relativa Sezione di Upload dedicata a detti allegati.

**Nondimeno, i documenti in questione sono stati regolarmente consegnati al CAA di riferimento al momento della presentazione della domanda.**

Tale circostanza è confermata dalla **certificazione rilasciata dal responsabile del CAA Intesa Palermo-200 che ha ricevuto la domanda di sostegno della società in cui si attesta la presenza, tra la documentazione allegata all'istanza, in formato dematerializzato e firmata digitalmente, anche delle dichiarazioni di cui sopra** (doc. 12)

Con **d.r.s. n. 2569/2024 del 10.5.2024 (doc. 5)** è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili (Allegato A) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B).

La società ricorrente ha per tale via appreso di essere stata collocata nell'Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 (**doc. 5.2**) tra le imprese non ricevibili (alla posizione 37) con la seguente motivazione:

*“Non risultano allegati i seguenti documenti previsti dall'art.10.3 del bando:*

- Autorizzazione AUA o autorizzazioni ambientali pertinenti (punto7)*
- In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell'avviso*
- Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione/punteggi (punto 9).*

Con pec del **20/05/2024** la ricorrente presentava istanza di riesame verso la graduatoria provvisoria (**doc. 13**) allegando la documentazione che, secondo quanto rinvenibile dalla lettura dell'elenco delle domande non ricevibili allegato alla graduatoria provvisoria, l'amministrazione aveva ritenuto carente e perciò preclusiva all'ammissione della domanda della ricorrente e dunque:

- Copia Aua indicata nella relazione tecnica**
- Integrazione preventivo Carel e Enoiltech**
- Elaborato relativo al punteggio, con allegato certificato biologico e Igp Sicilia, già indicati nella relazione tecnica inviando il file digitale firmato alla presentazione della domanda.**

In data **30.05.2024** veniva pubblicato il **D.R.S. 3452** con cui è stata approvata la **graduatoria definitiva** delle domande di aiuto ed anche in questo caso la ricorrente ha per tale via appreso di essere stata collocata nell'allegato D posizione n. 18 (**doc. 2.4**) tra le domande non ricevibili con la seguente motivazione:

*“A seguito dell'istruttoria del riesame presentato con pec in data 20/05/2024, acquisito al protocollo n. 103842 del 21/05/2024 si fa presente quanto segue:*

*1) non risulta allegata la seguente documentazione, prevista dall'art. 10.3.4 dell'avviso, in particolare:*

- dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune*

*soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado*

*- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati*

*- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna”.*

Avverso tale provvedimento, la società, in data 5.06.2024, ha proposto **ricorso gerarchico** allegando le dichiarazioni DSAN all’Amministrazione regionale che è, però, rimasta silente per l’intero termine dei novanta giorni previsti dalla legge **(doc. 14)**

Soltanto in data 20.11.2024, il Dipartimento dell’Agricoltura con nota prot. 0197398 **(doc. 1)** ha tardivamente comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla società ricorrente, esternando la seguente motivazione:

*- la mancata indicazione delle motivazioni da parte della commissione si evince nell'allegato B del DRS 2569 del 10.5.24 in cui viene espressamente citato la mancanza della documentazione del punto 10.3.4 che è quello in cui si richiede la documentazione.*

*- essendo molteplici le motivazioni di diniego la commissione ha semplicemente fatto uso del principio della "relazionem" nei confronti del bando, che si dà per scontato essere più che noto al partecipante*

*- la prova che le istruzioni ed il sito fossero facilmente accessibile e comprensibile è comprovato dal fatto che la maggioranza assoluta delle ditte partecipanti hanno inserito correttamente i dati richiesti.*

*- le mancanze sostanziali della documentazione presentata, non hanno consentito alla Pubblica Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, in quanto non era nemmeno deducibile la presenza ipotetica degli stessi documenti. Comunque è stato concesso il tempo per potere rispondere a tutte le contestazioni.*

- la ditta avrebbe potuto presentare in sede di riesame tutta la documentazione corretta e non l'ha fatto;
- Relativamente all'Art. 8 dell'avviso, per quanto attiene l'impossibilità di accettare ulteriore documentazione oltre i termini previsti dal bando, "Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata: ...omissis... Entro il 30 aprile 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa".

Con **d.r.s. n. 4013 del 11/06/2024** l'amministrazione ha approvato gli elenchi definitivi rettificati allegato "A domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili" e allegato "C elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi", (**doc. 3**) e con **d.r.s. n. 4924 del 10/7/2024** recante "Scorrimento graduatoria di cui all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari pubblicato con D.D.G. n. 4575 del 28/09/2023, a seguito del Decreto Ministeriale n. 279219 del 21/06/2024 con il quale è stata riassegnata alla regione Sicilia la somma di € 850.603,22. (**doc. 4**) è stato approvato lo scorrimento della graduatoria delle istanze approvato con il D.R.S. n. 4013 dell'11/06/2024, con la riassegnazione della somma pari ad € 850.603,22 e modificato parzialmente l'allegato "A", l'allegato "B" e l'allegato "C".

Tali risultati sono stati oggetto di doglianza da parte dell'odierna appellante che, rispetto alla irricevibilità e inammissibilità della propria domanda di sostegno num. 44920008248, ha lamentato in ricorso anzitutto la **violazione dell'articolo 6 comma 1, lett. b) della l. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 10.3 e 11 dell'avviso e della circolare del dipartimento agricoltura prot. 29627 del 17/06/2019, oltre che**



*l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione*, deducendo e comprovando di avere regolarmente prodotto al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato CAA Intesa Palermo-200 la domanda di sostegno corredata da tutta la documentazione di cui all'art. 10.3 del bando in formato dematerializzato e firmata digitalmente, e così pure le dichiarazioni per cui è causa, ossia

*“- (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;*

*- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;*

*- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna”* (cfr. Art. 10. 3 Avviso) che, però, **non potevano essere caricate sul portale SIAN in quanto non era presente la relativa Sezione di Upload dedicata a detti allegati (doc. 11)** ma che il C.A.A., come detto ha ricevuto in consegna dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda.

Tale circostanza è stata documentata dalla ricorrente in giudizio attraverso la produzione della certificazione rilasciata dallo stesso responsabile del CAA Intesa Palermo-200 che ha ricevuto la domanda di sostegno della società in **cui si attesta la presenza, tra la documentazione allegata all'istanza, in formato dematerializzato e firmata digitalmente, anche delle dichiarazioni di cui sopra (doc. 12).**

Di tale evidenza documentale il Tar non ha tenuto conto incorrendo in grave error in giudicando per le ragioni di cui appresso.

Sempre nel primo motivo di ricorso di prime cure la odierna appellante ha lamentato che in sede di formazione della graduatoria provvisoria, tra le ragioni addotte dall'amministrazione resistente a sostegno della irricevibilità dell'istanza

della ricorrente non figuravano quelle poi evidenziate nell'Allegato D al d.r.s. n. 3452 del 30.5.2024, in sede di graduatoria definitiva: infatti nell'Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 (**doc. 5.2**) la motivazione addotta dall'Amministrazione è la seguente:

*“Non risulta allegata o incompleta la documentazione prevista dall'art. 10.3 del bando:*

- Autorizzazione AUA o autorizzazioni ambientali pertinenti (punto 7)*
- Preventivi spese tecniche (punto 4) In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell'avviso.*
- Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione/punteggi: (punto 9)*

**Nessun riferimento è fatto alla dichiarazione DSAN del beneficiario che risulta richiesta al punto 10 dell'art. 10.3 dell'Avviso e non al punto 9!**

Alla luce di tale incontestabile realtà emerge con tutta evidenza altresì la pretestuosità ed infondatezza dell'assunto dell'amministrazione di cui alla nota di rigetto del ricorso gerarchico impugnata secondo cui la ditta avrebbe “*potuto presentare in sede di riesame tutta la documentazione corretta*”, in quanto, come dedotto e documentato in atti del giudizio di prime cure, **a seguito dell'istruttoria l'Amministrazione nell'elenco B allegato al d.r.s. 2569 del 10.5.2024, contestava alla odierna ricorrente specificatamente altre carenze cui la ricorrente ha posto rimedio prima che fosse formulata la graduatoria definitiva.**

Nel ricorso di prime cure l'odierna appellante ha inoltre lamentato la **violazione da parte dell'amministrazione de principio del soccorso istruttorio**, che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare posto che, per le ragioni sopra addotte, la ricorrente aveva prodotto al C.A.A. entro i termini fissati dal bando tutta la documentazione richiesta dall'avviso a corredo dell'istanza, in formato dematerializzato e regolarmente firmata digitalmente con data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle domande, e tra la documentazione

anche quella di cui l'amministrazione ha poi contestato l'omessa produzione per il solo fatto che non era stato possibile procedere al caricamento sulla piattaforma sebbene regolarmente e tempestivamente consegnata al C.A.A.

Si è lamentato inoltre come l'amministrazione avesse consentito ad altre aziende di integrare lo stesso tipo di documentazione e di essere ammesse nell'Elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili, possibilità che è stata invece negata alla ricorrente, con palese **violazione del principio di *par condicio dei partecipanti al bando***.

Per puro scrupolo difensivo ed anche al fine di prevenire strumentali eccezioni da parte dell'Amministrazione procedente, la ricorrente ha infine lamentato in ricorso come la previsione del bando, di cui all'art. 10.3 che commina l'irricevibilità della domanda in caso di mancata presentazione dei documenti non risulti comunque ostativa all'accoglimento dei motivi di diritto proposti dovendo essere interpretata in combinato disposto con la previsione dell'art. 11 del medesimo avviso che prescrive l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio.

In sintesi, l'irricevibilità della domanda e/o l'inammissibilità del preventivo scaturirebbe per l'ipotesi di persistenza della rilevata carenza nonostante la richiesta dell'amministrazione di integrare e/o rettificare e/o completare la documentazione presentata, in quanto, diversamente opinando, la previsione di inammissibilità inserita all'art. 10.3 si rivelerebbe illegittima per violazione dell'art. 11 del medesimo avviso, in rapporto al quale si porrebbe in evidente ed insanabile contraddizione, nonché con l'art. 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. e, prima ancora, con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché con i principi di tutela della buona fede e dell'affidamento.

Ove, per assurdo, si ritenesse prevalente la previsione di inammissibilità prevista dall'art. 10.3, la stessa dovrebbe pertanto essere dichiarata illegittima per le ragioni esposte.

In conclusione, la domanda della odierna ricorrente è ammissibile e deve essere riammessa in graduatoria, con il riconoscimento del punteggio a suo tempo richiesto di 92 punti e finanziabilità come da prova di resistenza fornita in atti.

\*\*\*

In prime cure è stata avanzata la seguente istanza cautelare

### **“ISTANZA CAUTELARE**

*Dalle superiori considerazioni è evidente che il ricorso sia assistito dal prescritto fumus boni iuris.*

*Relativamente al periculum in mora si rileva che se i provvedimenti impugnati fossero eseguiti la ricorrente, che ha diritto quanto sopra dedotto ad essere posizionata utilmente tra le domande ammissibili e finanziabili alla posizione tra la n. 15 e la n. 22 con punti 92 dell’Allegato A al D.R.S. n. 4924/2024 del 10/07/2024 delle domande ammissibili e finanziabili come da scheda di auto-attribuzione del punteggio (doc. 15 prova di resistenza), in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per l’ottenimento dell’agevolazione richiesta, subirebbe il grave ed irreparabile danno di vedersi definitivamente esclusa dalla graduatoria definitiva delle istanze presentate ai sensi dell’“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell’ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari di cui al d.d.g. n. 4575/2023 del 28.9.2023 (doc. 6) la cui dotazione finanziaria complessiva predeterminata assegnata alla Regione Siciliana è pari ad euro 12.690.731,77 e verrà in breve erogata.*

*Pertanto si insiste per l’adozione di ogni idoneo provvedimento cautelare volto ad assicurare alla ricorrente il bene della vita al quale aspira con l’inserimento della domanda nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e nel relativo Elenco di cui al Decreto oggi impugnato”.*

\*\*\*

Tanto premesso e dedotto in fatto ed in diritto in prime cure, la ricorrente avanzava le seguenti domande

*“PIACCIA ALL’ECC.MO T.A.R.*

*- preliminarmente, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati evocati in giudizio (ossia i soggetti ammessi a finanziamento), tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea o altra modalità ritenuta idonea;*

*- sempre in via preliminare, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, inserire l’odierna ricorrente tra i progetti ammissibili e finanziabili e nel relativo Elenco di cui al Decreto oggi impugnato.*

*- nel merito, in via principale, annullare gli atti impugnati e quelli presupposti connessi e consequenziali, decidendo anche con sentenza breve ex art. 60 c.p.a.;*

*- Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.*

\*\*\*

Alla C.C. del 7 febbraio 2025 il Tar Palermo – V Sezione ha emesso **l’Ordinanza n. 73/2025** con cui ha rilevato, ad una prima cognizione sommaria, l’infondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente evidenziando che:

*“1) l’istituto del soccorso istruttorio non opera in caso di inadempimenti dichiarativi o documentali espressamente richiesti dalla lex specialis a pena di inammissibilità/irricevibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 06/12/2021, n. 8148; Consiglio di Stato, sez V, del 23 novembre 2022, n. 10325), specialmente nell’ambito delle procedure comparative e di massa nelle quali assume un peso preponderante il principio dell’autoresponsabilità secondo cui ciascuno è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione dei documenti (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. IV, 02/10/2024, n. 2732);*

2) non vi è prova della impossibilità tecnica di allegare le dichiarazioni previste a pena di inammissibilità dall'art. 10.3.4 dell'Avviso secondo le modalità di invio telematico tramite portale SIAN richieste dall'Avviso stesso ai sensi dell'art. 10.2, tanto più che la tendina di Upload del portale presentava, tra le altre, anche una voce denominata "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica" agevolmente utilizzabile allo scopo;

3) non consta alcuna disparità di trattamento con la ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO SRL, dal momento che quest'ultima è stata riammessa, in seno alla graduatoria definitiva, solo in seguito alla presentazione della documentazione mancante (prodotta unitamente alle osservazioni sulla graduatoria provvisoria), mentre la ricorrente non ha integrato neppure successivamente le omissioni dichiarative e/o documentali indicate dall'Amministrazione procedente;".

La gravata Ordinanza laddove ha respinto la domanda cautelare di inserimento della domanda della ricorrente, con riserva dell'esito del ricorso, nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e nel relativo Elenco di cui al Decreto impugnato, è ingiusta ed erronea ed è impugnata per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I**

**ERROR IN JUDICANDO. ERRATO APPREZZAMENTO DELLE RAGIONI DEDOTTE CON IL RICORSO: SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELL'AVVISO, LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA, DELL'ART. 6 COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., NONCHÉ DA VIOLAZIONE DELLE STESSE DIRETTIVE EMANATE DAL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA QUALE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI CON LA CIRCOLARE PROT. 29627 DEL 17/06/2019 IN TEMA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

L'Ordinanza gravata è errata innanzitutto nel capo in cui ha ritenuto infondata la censura lamentata in ricorso di violazione del principio di soccorso istruttorio affermando che "1) l'istituto del soccorso istruttorio non opera in caso di inadempimenti dichiarativi o documentali espressamente richiesti dalla lex specialis a pena di inammissibilità/irricevibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. V,

06/12/2021, n. 8148; Consiglio di Stato, sez V, del 23 novembre 2022, n. 10325), specialmente nell'ambito delle procedure comparative e di massa nelle quali assume un peso preponderante il principio dell'autoresponsabilità secondo cui ciascuno è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione dei documenti (T.A.R. Palermo, sez. IV, 02/10/2024, n. 2732)".

Ed invero il Tar ha omesso di considerare come la previsione del bando di cui **all'art. 10.3** in cui si commina l'irricevibilità della domanda in caso di mancata presentazione dei documenti non possa che trovare applicazione in combinato disposto con l'ulteriore previsione del medesimo avviso portata **dall'art. 11** secondo cui *"Le domande di sostegno pervenute saranno, dunque, oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti di accesso. È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio"* (cfr. art. 11 dell'Avviso).

L'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. richiamato dal cit. art. 11 dell'Avviso prescrive, com'è noto, che il responsabile del procedimento *"(...)* accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Anche la Circolare Prot. n. 29627 del 17/06/2019 (allega al ricorso doc. 16), nel dichiarato intento di ridurre il contenzioso insorto con i beneficiari di risorse di fonte comunitaria durante la fase di selezione dei progetti, ha fornito *"alcuni elementi generali per attenuare il generarsi di contenzioso tra l'amministrazione e i potenziali beneficiari dei bandi che dovranno essere applicati sia in fase di valutazione che di riesame delle istanze"*.

Tra i principi enunciati dal Dipartimento Agricoltura nella citata Circolare figurano i principi generali di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità, il principio del favor participationis, in forza del quale, “tra più interpretazioni del bando è da preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero di possibili aspiranti”, i principi espressi dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 norme sul procedimento amministrativo ed in particolare **il principio del Soccorso Istruttorio** (Legge n. 241/90, D.lgs. n. 50/2016, D.lgs. n. 56/2017).

In merito al Soccorso istruttorio si legge nella richiamata Circolare che “*Il soccorso istruttorio è un istituto che trova applicazione in relazione a qualunque procedimento amministrativo in virtù dell’art. 6 della legge n. 241/1990 che disciplina il potere del Responsabile del Procedimento di adottare questo strumento al fine di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere in fase istruttoria. La ratio dell’istituto è quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici ai casi di carenze sostanziali dei requisiti di partecipazione, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere alla partecipazione, in ossequio al principio del favor participationis. L’istituto ha origine comunitaria, in virtù della direttiva europea n. 305/CEE del 26 luglio 1971. L’introduzione del soccorso istruttorio ha segnato un passo decisivo nella storia dei procedimenti di evidenza pubblica, nella direzione del passaggio da una impostazione formalistica ad un diverso, più elastico approccio procedimentale. Il mutamento di prospettiva trae linfa dalla chiara matrice comunitaria dell’istituto, che attinge alla cultura pratica, “sostanzialistica”, del diritto europeo, ispirato, ai principi della massimizzazione della concorrenza e a quello della prevalenza della sostanza sulla forma... La disciplina di qualsiasi procedura valutativa (gare, bandi comunitari, ecc.) non deve essere concepita come una corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti*



*alle imprese, ma deve mirare ad appurare quale sia la domanda suscettibile di essere ammessa a contributo, in relazione anche alla finalità ed alla ratio dell'avviso pubblico, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'istante. In questo senso l'istituto del soccorso istruttorio tende a evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli per vizi procedurali facilmente emendabili".*

Bene, l'amministrazione in ossequio alla legge della procedura ed a quella sul procedimento amministrativo ed alle direttive dalla stessa diramate in merito alla gestione delle risorse comunitarie, avrebbe certamente **dovuto disporre il soccorso istruttorio dopo l'istruttoria delle domande e prima della redazione della graduatoria definitiva**, richiedendo, espressamente e dettagliatamente alla ricorrente, di integrare la documentazione asseritamente mancante di cui solo in sede di redazione della graduatoria definitiva ha contestato alla ricorrente la pretesa carenza, consentendo alla ricorrente di chiarire l'accaduto presso il C.A.A. all'atto del caricamento a sistema della domanda e dei suoi allegati ed ammettendola a produrre i documenti contestati già tempestivamente prodotti in formato dematerializzato e sottoscritti digitalmente in una alla domanda al C.A.A. e da quest'ultimo custoditi come attestato dalla certificazione in atti del giudizio di prime cure (doc. 12)

L'amministrazione invece a seguito dell'istruttoria contestava alla ricorrente l'irricevibilità dell'istanza (cfr. Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 doc. 5.2) per la mancata incompleta allegazione solo della seguente documentazione individuata in dettaglio e così:

- “- Autorizzazione AUA o autorizzazioni ambientali pertinenti (punto 7)*
- Preventivi spese tecniche (punto 4) In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell'avviso.*
- Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione/punteggi: punto 9”*

**Nessun riferimento è fatto alla dichiarazione DSAN del beneficiario che risulta richiesta al punto 10 dell'art. 10.3 dell'Avviso neppure menzionato!**

Alla luce di tale incontestabile realtà emerge con tutta evidenza altresì la erroneità della sentenza ove non ha valutato che la previsione dell'avviso di cui all'art. 10.3 che commina l'irricevibilità della domanda in caso di mancata presentazione dei documenti ivi elencati non osti all'accoglimento dei motivi di diritto proposti, in quanto la sanzione dell'irricevibilità della domanda e/o l'inammissibilità del preventivo non può che trovare applicazione in combinato disposto con la previsione dell'art. 11 dell'avviso, già citata, che prescrive l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio e che dunque l'irricevibilità della domanda e/o l'inammissibilità del preventivo potrebbe conseguire nel caso di persistenza della rilevata carenza nonostante la richiesta dell'amministrazione di integrare e/o rettificare e/o completare la documentazione presentata.

Diversamente opinando, la previsione di inammissibilità inserita all'art. 10.3 si rivelerebbe illegittima per violazione dell'art. 11 del medesimo avviso, in rapporto al quale si porrebbe in evidente ed insanabile contraddizione, nonché con l'art. 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. e, prima ancora, con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché con i principi di tutela della buona fede e dell'affidamento.

Ove, per assurdo, si ritenesse prevalente la previsione di inammissibilità prevista dall'art. 10.3, la stessa dovrebbe pertanto essere dichiarata illegittima per le ragioni esposte in ricorso come da censura prudenzialmente ivi pure avanzata.

Già per tale primo profilo l'Ordinanza impugnata merita di essere riformata.

## **II**

**ERROR IN JUDICANDO. ERRATO APPREZZAMENTO DELLE PROVE DOCUMENTALI FORNITE DALLA RICORRENTE, TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AGLI ATTI DEL GIUDIZIO, ERRATO CONVINCIMENTO SU PROVE DOCUMENTALI.**

La garavata ordinanza è altresì errata nel capo in cui ha ritenuto non provata l'impossibilità tecnica di allegare le citate dichiarazioni affermando che “2) non vi

*è prova della impossibilità tecnica di allegare le dichiarazioni previste a pena di inammissibilità dall'art. 10.3.4 dell'Avviso secondo le modalità di invio telematico tramite portale SIAN richieste dall'Avviso stesso ai sensi dell'art. 10.2, tanto più che la tendina di Upload del portale presentava, tra le altre, anche una voce denominata "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica" agevolmente utilizzabile allo scopo"*

Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la ricorrente ha prodotto in giudizio certificazione **(doc. 12)** rilasciata dal responsabile del CAA Intesa Palermo-200 che ha ricevuto la domanda di sostegno della società, **in cui si attesta inconfutabilmente la presenza, tra la documentazione allegata all'istanza, in formato dematerializzato e firmata digitalmente, anche delle dichiarazioni oggetto del presente giudizio e l'impossibilità di caricamento "nella documentazione informatica da allegare in quanto non vi era presente l'Upload dove inserire detta documentazione"** e che **"Le stesse quindi si trovano firmate digitalmente prima della scadenza del bando presso il nostro Caa"**.

Il Tar pertanto, ritenuto il chiaro tenore della certificazione del CAA prodotta dalla ricorrente (doc. 12), non avrebbe potuto fondatamente sostenere che non sia stata fornita prova della impossibilità tecnica di caricare i citati documenti sulla piattaforma: in ogni caso, qualora avesse ritenuto non sufficiente la certificazione prodotta dalla ricorrente (doc.12) ben avrebbe potuto richiedere chiarimenti direttamente al C.A.A. in merito al funzionamento della piattaforma telematica destinata a raccogliere le istanze come peraltro disposto dal Tar Palermo in analoga fattispecie di gestione di una procedura concorsuale attraverso piattaforma telematica (cfr. Ord. Tar Palermo Sez. IV n. 58 del 30/1/2025).

In ogni caso, l'ordinanza è errata in quanto, quand'anche si volesse dare per non provato il malfunzionamento del sistema o imputare alla ricorrente il malfunzionamento ad eseguire l'Upload della detta documentazione e dunque ritenere che la ricorrente abbia omesso la produzione dei citati documenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, in ogni caso il Tar ha

errato a non tenere conto della palese violazione dell'art. 11 dell'Avviso, *lex specialis* della procedura, dell'art. 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio, nonché da violazione delle stesse direttive emanate dal Dipartimento Agricoltura quale Autorità di gestione dei programmi comunitari con la Circolare Prot. 29627 del 17/06/2019, come dedotti al motivo di appello precedente.

### III

**ERROR IN JUDICANDO. ERRATO APPREZZAMENTO DELLE RAGIONI DEDOTTE CON IL RICORSO SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PERPETRATA AI DANNI DELLA RICORRENTE. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.**

L'appellata Ordinanza è inoltre errata nel capo in cui afferma che “3) *non consta alcuna disparità di trattamento con la ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO SRL, dal momento che quest'ultima è stata riammessa, in seno alla graduatoria definitiva, solo in seguito alla presentazione della documentazione mancante (prodotta unitamente alle osservazioni sulla graduatoria provvisoria), mentre la ricorrente non ha integrato neppure successivamente le omissioni dichiarative e/o documentali indicate dall'Amministrazione procedente*”.

Ed invero, anche in questo caso il Tar, a seguito forse di una frettolosa lettura del gravame e degli atti depositati al fascicolo da parte ricorrente, **non ha valutato che alla ricorrente non è stata consentita l'integrazione documentale della documentazione proprio nella fase di redazione della graduatoria definitiva.**

Come dedotto e documentato in prime cure e come illustrato nel superiore motivo sub. I del presente atto di appello, l'amministrazione, a **seguito dell'istruttoria in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, contestava alla ricorrente l'irricevibilità dell'istanza** (cfr. Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 doc. 5.2) **per la mancata incompleta allegazione solo della seguente documentazione individuata nel dettaglio:**

“- Autorizzazione AUA o autorizzazioni ambientali pertinenti (punto 7)

- *Preventivi spese tecniche (punto 4) In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell'avviso.*
- *Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione/punteggi: punto 9"*

**Nessun riferimento è stato fatto in sede di graduatoria provvisoria alla dichiarazione DSAN del beneficiario richiesta al punto 10 dell'art. 10.3 dell'Avviso la cui assenza è stata per la prima volta contestata solo in sede di graduatoria definitiva.**

Alle pretese carenze documentali rilevate a seguito della graduatoria provvisoria la ricorrente poneva rimedio trasmettendo pec del 20/05/2024 contenente istanza di riesame verso la graduatoria provvisoria e l'integrazione documentale richiesta, ossia copia Aua indicata nella relazione tecnica, integrazione preventivo Carel e Enoiltech ed elaborato relativo al punteggio, con allegato certificato biologico e Igp Sicilia, già indicati nella relazione tecnica, come dimostrato in atti del giudizio con il doc. 13.

**Come detto, solo a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva l'amministrazione ha contestato alla ricorrente la omessa produzione della dichiarazione DSAN del beneficiario richiesta al punto 10 dell'art. 10.3 dell'Avviso.**

Al contrario riguardo al progetto N. Domanda 44920010087, codice fiscale 1516390349, denominazione AMERICO COPPINI & FIGLIO SRL, è stata individuata sin da subito in seno alla graduatoria provvisoria Allegato B al D.R.S. n. 2569 del 10/05/2024 la carenza di identico documento ( *“Non risulta allegata la seguente documentazione prevista dall'art. 10.3 dell'avviso: - dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentela entro il terzo grado”*), tant'è che nella graduatoria definitiva il progetto risulta poi

tra gli ammissibili Allegato C al D.R.S. n. 3452 del 30/05/2024 per l'intervenuta integrazione documentale.

La piana lettura del ricorso e dei suoi allegati avrebbe dovuto condurre il Tar a diverse conclusioni anche in merito alla lamentata disparità di trattamento, certamente sussistente nel caso di specie.

Di tali documentate circostanze non ha tenuto conto il Tar nella gravata Ordinanza di cui si auspica la riforma.

### SUL PERICULUM IN MORA

Dalle superiori considerazioni è evidente come i motivi di ricorso meritassero di essere vagliati favorevolmente dall'adito Tar e fossero assistiti dal prescritto *fumus boni iuris*.

Relativamente al *periculum in mora* si rileva come la stessa ordinanza cautelare gravata abbia ritenuto “*attesa la natura del procedimento, opportuno fissare fin d'ora la data della udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso*” avente ad oggetto interventi finanziati dal PNRR.

Valga quanto dedotto in prime cure in ordine alla sussistenza nella specie del *periculum in mora*.

La ricorrente, che ha diritto ad essere posizionata utilmente tra le domande ammissibili e finanziabili alla posizione tra la n. 15 e la n. 22 con punti 92 dell'Allegato A al D.R.S. n. 4924/2024 del 10/07/2024 delle domande ammissibili e finanziabili come da scheda di auto-attribuzione del punteggio (**doc. 15 prova di resistenza**), in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per l'ottenimento dell'agevolazione richiesta, subirebbe il grave ed irreparabile danno di vedersi definitivamente esclusa dalla graduatoria definitiva delle istanze presentate ai sensi dell'“*Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari*” di cui al d.d.g. n. 4575/2023 del 28.9.2023 (doc. 6) la cui dotazione

finanziaria complessiva predeterminata assegnata alla Regione Siciliana è pari ad euro 12.690.731,77 e verrà in breve erogata.

Pertanto si insiste per l'adozione di ogni idoneo provvedimento cautelare volto ad assicurare alla ricorrente il bene della vita al quale aspira con l'inserimento, con riserva, della domanda nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e nel relativo Elenco di cui al Decreto oggi impugnato.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Stante che la notificazione dell'odierno ricorso in appello nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero dei controinteressati da evocare in giudizio, in ragione di ciò, come avanti al Tar, si avanza pure in questa Sede istanza affinché il Signor Presidente voglia disporre, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione come peraltro già disposto dal Tar nell'impugnata Ordinanza.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto si chiede che

### **VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO**

Annulare l'Ordinanza impugnata e, invece e luogo del TAR, accogliere l'istanza cautelare come avanzata in ricorso.

- Condannare parte resistente alle spese della fase.

*Ai fini del contributo unificato si dichiara che non è dovuto il contributo unificato trattandosi di appello avverso ordinanza cautelare.*

Palermo lì 3 marzo 2025

***Avv. Patrizia Stallone***

***Avv. Michele Allegra"***

Palermo lì 9 aprile 2025

Avv. Patrizia Stallone